

## D010 – Condizioni generali di fornitura

Revisione	Data	Descrizione modifiche
8	16/04/18	Aggiunta sezione "Contatto con alimenti", modificata sezione "Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni"
9	13/01/23	Revisione generale delle condizioni generali di fornitura

### 1. Ambito di applicazione

- 1.1. Le presenti condizioni sono applicate a tutti i rapporti di fornitura presenti e futuri che riguardano il trattamento di nichelatura chimica effettuato da Micron srl - Via dell'Artigianato, 42 - 26029 Soncino (CR).
- 1.2. Le presenti condizioni costituiscono parte integrante del rapporto di fornitura. Esse sono inviate contestualmente alle offerte economiche e sono richiamate nelle dichiarazioni di conformità dei prodotti.
- 1.3. L'invio del materiale da trattare comporta l'accettazione delle presenti condizioni di fornitura che prevalgono sulle condizioni previste dal cliente.
- 1.4. Condizioni diverse dalle presenti o clausole aggiuntive possono essere concordate e devono essere definite per iscritto.

### 2. Definizione della lavorazione

- 2.1. In fase di prima fornitura o di richiesta di offerta, devono essere fornite tutte le informazioni necessarie all'effettuazione della corretta lavorazione.  
Le seguenti informazioni devono essere presenti:
  - a) disegno del pezzo;
  - b) materiale del pezzo;
  - c) trattamenti termici/termochimici effettuati prima della nichelatura;
  - d) pre-trattamenti richiesti (pallinatura, sabbiatura, ...);
  - e) necessità di isolamenti/mascherature;
  - f) trattamento superficiale richiesto;
  - g) spessore del trattamento;
  - h) trattamento termico richiesto dopo nichelatura o indicazione della durezza richiesta;
  - i) eventuali post-trattamenti richiesti (lucidatura, spazzolatura, ...).
- 2.2. In caso di differenze tra le informazioni relative al trattamento da effettuarsi, la priorità verrà data prima a quelle presenti nel documento di trasporto, successivamente a quelle da noi indicate in offerta o già presenti nella banca dati di Micron come specifiche di trattamento.
- 2.3. Eventuali variazioni di trattamento rispetto all'offerta o alle specifiche di trattamento già stabilite devono essere comunicate a Micron. Tali variazioni possono essere indicate nel documento di trasporto, nell'eventuale ordine o nel disegno aggiornato. Questi documenti devono essere allegati al documento di trasporto della merce per la quale si richiede la variazione. Non si tengono in considerazione le variazioni alle specifiche definite in documenti non allegati al documento di trasporto della merce, anche se richiamati nello stesso.

### 3. Consegna del materiale da lavorare

- 3.1. Poiché la qualità e la conformità del rivestimento dipendono anche dall'idoneità al trattamento superficiale del materiale da lavorare, il cliente ha l'obbligo di fornire il materiale in condizioni tali da consentirne il corretto trattamento.  
Se non concordato diversamente:
  - a) il materiale non deve presentare magnetismo residuo. La presenza di magnetismo residuo crea difetti di elevata rugosità del rivestimento;
  - b) il materiale deve essere pulito o leggermente unto di olio di lavorazione o olio protettivo, entrambi solubili in detergenti acquosi;
  - c) il materiale non deve presentare sulla superficie residui non asportabili dai pre-trattamenti di sgrassaggio alcalino a base acquosa (olio intero, grasso, pasta di pulitura, segni di pennarello, colle di nastro adesivo, ...);

- d) il materiale non deve presentare sulla superficie polvere o particelle, metalliche o di altra natura. I pre-trattamenti di sgrassaggio e decapaggio possono non rimuovere completamente tali particelle. Queste, inglobandosi nel rivestimento, possono generare difetti di scarsa aderenza, elevata rugosità o inconsistenza del rivestimento.
- e) il materiale non deve presentare sulla superficie difetti (come cricche, porosità, bave, forti ossidazioni, inclusioni, scorie di saldatura, disuniformità di composizione di lega, ...) che possano creare alterazioni del rivestimento non accettabili da parte del cliente.

Nelle ipotesi anzidette alcuna responsabilità sarà imputabile a Micron per danni diretti o indiretti causati o connessi alla consegna di materiale non conforme.

- 3.2. La presenza di difetti superficiali da noi ritenuti gravi sul materiale in arrivo (come ammaccature, rigature, ossidazione, ...) potrà essere segnalata al cliente prima del trattamento senza obbligatorietà se non diversamente concordato.
- 3.3. L'eventuale necessità di mantenere separati lotti diversi dello stesso particolare deve essere comunicata o indicata nel documento di trasporto della merce.
- 3.4. Il materiale da lavorare verrà contato o pesato, non alla ricezione ma durante la lavorazione dello stesso. Nel caso venga rilevata una variazione maggiore di  $\pm 3\%$  sulla quantità o sul peso dichiarati nel documento di trasporto questa verrà segnalata a fine lavorazione. Una minore tolleranza può essere richiesta.

### 4. Consegna del materiale lavorato

- 4.1. I tempi di consegna del materiale lavorato devono essere pattuiti con l'ufficio. Non sono considerati vincolanti i tempi di consegna specificati sugli ordini del Cliente. I tempi di consegna specificati in offerta sono indicativi dei giorni lavorativi generalmente necessari alla lavorazione, dalla data di arrivo in Micron del materiale.
- 4.2. Il cliente può concordare la lavorazione del materiale e la consegna entro una data definita. Il fornitore non potrà essere considerato inadempiente rispetto ai termini di consegna del materiale concordati qualora il ritardo dipenda da cause non imputabili alla Società stessa.
- 4.3. Il materiale lavorato verrà imballato nello stesso imballo con il quale è stato consegnato. Modalità particolari di imballo devono essere concordate.
- 4.4. Il cliente è responsabile per la definizione di un imballo idoneo a proteggere il materiale da danni non accettabili che possono verificarsi durante il trasporto o lo stoccaggio.
- 4.5. Il materiale lavorato è franco magazzino di Micron. Se non diversamente accordato, il trasporto è a carico del cliente, il quale è tenuto a contattare l'eventuale vettore per organizzare il ritiro.

### 5. Requisiti del rivestimento di nichelatura chimica

- 5.1. Spessore
  - a) Lo spessore del rivestimento di nichelatura chimica viene controllato per ogni lotto di produzione su un campione interno tramite metodo indicato nella normativa ISO 4527.
- 5.2. Durezza
  - a) Se non concordato diversamente, la durezza superficiale viene controllata in modo indiretto dal controllo dei parametri tempo e temperatura del trattamento termico effettuato.
  - b) La misura di durezza diretta, se previsto, viene effettuata tramite micro-durometro. In caso di tolleranze strette, l'incertezza del sistema di misura può non rispettare i criteri di accettabilità previsti dalle normative.

### 5.3. Aderenza

- a) L'aderenza del trattamento superficiale viene controllata tramite metodo indicato nella normativa ISO 2819 su un campione interno per ogni lotto di produzione.
- b) Poiché l'aderenza può variare in funzione della lega rivestita, è possibile concordare il controllo di questa su un pezzo di produzione o su un campione della stessa lega del materiale da trattare fornito dal cliente.

### 5.4. Controllo visivo

- a) Sul materiale lavorato viene effettuato un controllo generale visivo per verificare l'assenza di difetti superficiali derivati dal trattamento quali vesciche, macchie superficiali, rivestimento incompleto, mascheratura errata.

### 5.5. Ulteriori controlli specifici possono essere concordati.

### 5.6. I campioni di Micron sottoposti a controlli standard non vengono conservati. I campioni sottoposti a controlli di laboratorio specifici richiesti vengono conservati per un periodo di 1 anno dalla data del controllo, se non diversamente concordato.

## 6. Garanzia del trattamento

- 6.1. Il trattamento viene effettuato in subfornitura secondo le specifiche tecniche richieste dal Cliente il quale si assume la responsabilità che lo stesso sia conforme ed idoneo all'utilizzo successivo previsto per l'articolo.
- 6.2. Il trattamento di nichelatura chimica presenta alcune caratteristiche intrinseche di cui tenere conto:
  - a) leggero incremento della rugosità superficiale;
  - b) mancanza di rivestimento o segni nei punti di contatto tra telaio e pezzo;
  - c) spessore di rivestimento minorato in recessi di pezzi con geometria complessa o in fori ciechi;
  - d) discolorazione dovuta al trattamento termico di indurimento. In funzione della temperatura del trattamento termico, il rivestimento di nichel può subire una discolorazione:
    - temperatura di trattamento fino a 250°C, nessuna variazione di colore;
    - temperatura di trattamento da 250°C a 290°C, possibile colorazione gialla;
    - temperatura di trattamento da 290°C a 400°C, colorazione iridescente giallo-blu del pezzo: questo trattamento può essere effettuato in atmosfera controllata mantenendo la colorazione originale del rivestimento di nichel chimico.

La presenza di anzidette caratteristiche viene sin d'ora accettata dal Cliente non dando luogo a vizio/difetto risarcibile.

- 6.3. Micron non può in alcun caso essere ritenuta responsabile per danni diretti o indiretti nei seguenti casi:
  - a) per difetti di trattamento connessi al materiale consegnato – come previsto dall'art. 3.1;
  - b) per difetti di trasporto;
  - c) per difetti di trattamento derivanti da specifiche tecniche mancanti, parziali o inesatte;
  - d) per difetti derivanti da rilavorazione o riparazione di particolari, quando queste lavorazioni sono richieste dal cliente;
  - e) per difetti derivanti da trattamento di particolari composti da più pezzi assemblati;
  - f) per danni arrecati anche a terzi dal prodotto lavorato per difetti di lavorazione non derivanti da dolo o colpa grave nell'adempimento;
- 6.4. Il Cliente è tenuto al controllo del materiale lavorato prima che il materiale stesso sia sottoposto ad altre lavorazioni, inserito in altri cicli produttivi e/o trasferito a terzi; il materiale passato a successiva lavorazione o montaggio si considera espressamente accettato dal Cliente, con esonero di Micron da ogni responsabilità al riguardo ed espressa manleva della Società da ogni richiesta, pretesa, azione anche di terzi.

## 7. Contatto con alimenti

- 7.1. Nel caso sia previsto l'uso dei nostri rivestimenti per particolari in contatto con alimenti il Cliente deve fare riferimento al documento emesso da Micron "Dichiarazione per l'uso dei rivestimenti a contatto con alimenti", disponibile contattando l'ufficio.

## 8. Prezzi e fatturazione

- 8.1. Nel caso in cui venga lavorato del materiale per il quale non è stata effettuata un'offerta, il prezzo verrà calcolato durante la lavorazione dello stesso.
- 8.2. Le fatture vengono, di norma, emesse mensilmente a fine mese e sono riepilogative di tutta la merce consegnata nel mese stesso. Viene applicato un importo totale minimo fatturabile indicato in offerta a compenso anche delle spese amministrative, nel caso non si raggiunga tale importo con la sola lavorazione.

## 9. Accesso agli stabilimenti

- 9.1. L'accesso dei clienti agli stabilimenti produttivi non è consentito, senza previo accordo.

## 10. Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

- 10.1. Tutti i dati comunicati sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività economica dell'azienda, non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. I dati trattati verranno conservati fino a cessazione dell'attività aziendale per tutelarne i diritti, come ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
- 10.2. Micron si impegna specificamente a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni tecniche e commerciali ricevute e a non rivelarle a terzi, né mettere a disposizione di terzi campioni o prototipi.

## 11. Foro competente

- 11.1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'esecuzione o nell'interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il foro ove ha sede Micron Srl. Dovranno in ogni caso essere previamente attivate le procedure previste dall'art. 10 L. 18.06.1998 n. 192.

## 12. Richiamo alla L. 192/1998

- 12.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno espresso richiamo alle norme contenute nella L. n. 192/1998 e, per quanto non previsto né regolato dalla medesima, agli usi e consuetudini locali.